



COMUNE DI LEQUIO TANARO

PROVINCIA DI CUNEO

CAP. 12060

TEL. 0172696136 Fax 0172696914

C.F. 00508770047

REG. ORD. N 413/2025,
Prot 2901/2025

ORDINANZA

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO, MORTARETTI, ECC... SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO 2025-2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- è consuetudine celebrare le ricorrenze di festività facendo uso indiscriminato di giocattoli pirotecnici, petardi, botti, mortaretti anche di libera vendita, quindi legittimamente detenuti, ma il cui utilizzo durante tutte le ore del giorno e, soprattutto, della notte, possono provocare fastidio, disturbo alla quiete pubblica e serio pericolo per l'altrui incolumità;
- tali ordigni esplodendo, spaventano, inoltre, gli animali domestici e tutta la fauna selvatica, creando situazioni di malessere che possono sfociare in reazioni sia aggressive sia depressive, come evidenziato da studi scientifici e dalle segnalazioni delle associazioni animaliste, che svolgono una continua opera di sensibilizzazione al fine di ridurre questa cattiva pratica, che viene spesso condotta con modalità sconsiderate e vessatorie;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 Marzo 1979 e dell'art. 18 del DPR 24 Luglio 1977 n. 616;
- i contenitori dei giochi pirotecnici, che peraltro potrebbero essere inesplosi, vengono abbandonati sul suolo, con pesanti ricadute sulla pulizia, sul decoro urbano e, quindi, sull'ambiente;

CONSIDERATO inoltre che esiste il rischio di incendi derivante dal contatto tra i materiali esplodenti e la vegetazione secca, i contenitori di rifiuti o i beni mobili e immobili;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ancorchè non siano mai stati segnalati infortuni legati al lancio di petardi ed altri prodotti esplodenti, allo scopo, tuttavia, di assecondare le ripetute lamentele mosse in proposito da numerosi Cittadini residenti, avverte a tal proposito l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO pertanto, di dover adottare un provvedimento urgente e temporaneo limitato al periodo di fine anno, che vieti l'utilizzo dei giochi pirotecnici, petardi e botti su tutto il territorio Comunale nel periodo della festività del Capodanno, compreso tra il 31 dicembre 2025 ed il 1 gennaio 2026;

CONSIDERATO altresì che il presente provvedimento, in mancanza di normativa di rango superiore che compiutamente disciplini la materia, è legittimato dalla più recente legislazione in materia di sicurezza urbana, inserendosi a pieno titolo tra le misure che possono essere adottate dall'amministrazione comunale, in particolare dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. L.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

ACCERTATA la sussistenza di ragionevoli e fondate motivazioni di pubblico interesse legittimanti il presente provvedimento, inteso proprio a limitare, con effetto immediato, fenomeni che possono incidere negativamente sulla salute delle persone, sul benessere degli animali e sull'ambiente;

VISTI:

- Il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 ed in particolare gli articoli dal 46 al 57 in materia di materiale esplosivo;
- Il R.D. 06.05.1940 e s.m.i.;
- La legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- La legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;
- L'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24/07/2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.
- VISTO l'art. 7 bis del D.Lvo n. 267/2000;

ORDINA

Il divieto assoluto di utilizzo di petardi, mortaretti, artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo ed altri prodotti esplosivi su tutto il territorio comunale, **dalle ore 08.00 del 31 Dicembre 2025 alle ore 24.00 del 01 Gennaio 2026;**

L' INOSSERVANZA delle disposizioni di cui sopra è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n., 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata.

Agli Agenti della Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Digitale Comunale;
- Che sia trasmessa al Prefetto di Cuneo, al Comando Stazione Carabinieri di Bene Vagienna e al Corpo di Polizia Locale per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei trasgressori, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

Avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ricorso al TAR Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lequio Tanaro, 30.12.2025

IL SINDACO

TROSSARELLO Giuseppe

(Firmato digitalmente)